

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Area Dipartimentale Economico e Gestionale

U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi

Direttore avv. Morris Montalti

GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO PER LA RICOSTRUZIONE CHIRURGICA DELLA MAMMELLA E DEL COMPLESSO AREOLA-CAPEZZOLO – EDIZIONE 2 PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA.

CHIARIMENTI

(Aggiornato al 23 settembre 2022)

1) Quesito PI221107-22

si chiede il seguente chiarimento:

DOMANDA 1: Le dimensioni riportate al lotto 7 sono dimensioni della membrana da idratata o da non idratata?

DOMANDA 2: Inoltre potrebbero essere ammesse, con lettera di equivalenza, membrane per la ricostruzione più grandi anche delle tolleranze da Voi richieste (+/-2mm) visto che vengono sempre customizzate e ritagliate dal clinico durante le procedure di ricostruzione?

RISPOSTA 1: la dimensione riportata in Capitolato di Gara è da intendersi della membrana non idratata.

RISPOSTA 2: Per quanto riguarda l'applicazione del principio di equivalenza, si rimanda a quanto indicato nella "Premessa" dell'Allegato "Allegato 4 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale".

2) Quesito PI221611-22

DOMANDA: In merito alla GARAZIA PROVVISORIA da produrre, Chiediamo se, l'originale informatico sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri per impegnare il garante (rif. Disciplinare di gara ART. 9 a) pg. 13), deve essere firmato digitalmente anche dall'operatore economico.


RISPOSTA: Come riportato nell'Art. 9 del disciplinare di gara, "La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante".

3) Quesito PI226576-22

In relazione alla procedura indicata in oggetto, si desidera sottoporre alla Vs. spettabile attenzione alcune criticità emerse dalla lettura della documentazione di gara e ritenute, a proprio parere, suscettibili di chiarimenti.

In particolare, si rileva quanto segue:

DOMANDA 1: 1. Nell'Allegato 5 - Allegato A del Capitolato tecnico - Descrizione dei prodotti in gara, in riferimento ai Lotti N. 3 e 4 -




Protesi mammaria microtesturizzata anatomica e rotonda - rispetto al punteggio attribuito al criterio di valutazione "Versatilità del prodotto sulla base della gamma di misure offerte quali volumi, altezze e profili", segnaliamo alla Vostra cortese attenzione l'estrema genericità del criterio di valutazione del requisito che, così come espresso, non tiene conto della qualità intrinseca del prodotto, bensì riconduce la valutazione alla mera conta numerica delle forme/dimensioni di protesi analoghe, differenti ad esempio nella testurizzazione (e quindi sovrapponibili per forme e dimensioni) e incidenti in maniera doppia sulla conta numerica (Gamma misure/volumi necessari: tutte le misure presenti a catalogo). Poiché a tale requisito viene assegnato un punteggio complessivo considerevole (Punteggio max 10 punti su 70), sarebbe opportuno che la valutazione venisse effettuata non solo sulla mera conta numerica complessiva, bensì sull'effettiva copertura di combinazione di volumi/misure richieste, per soddisfare le effettive e reali necessità dell'attività chirurgica, in base alla varietà dell'anatomia delle pazienti. Si chiede pertanto di voler esplicitare il criterio valutativo tenendo conto di quanto sopra e di voler cortesemente confermare che dalla conta di misure/volumi saranno escluse protesi di identiche forme, misure e volumi, che presentano altre caratteristiche, quali ad esempio diversa testurizzazione, considerato che tali caratteristiche sono già oggetto di valutazione specifica in altri parametri.

DOMANDA 2: 2. Si chiede cortesemente di voler chiarire se per i Lotti N. 3 e 4, l'offerta dello stesso prodotto, ma con diversa testurizzazione, sia considerata un'offerta alternativa dal punto di vista tecnico e quindi escludibile, ai sensi di quanto previsto dal codice degli appalti, che vieta alternative di tipo tecnico ed economico nel rispetto del principio dell'unicità dell'offerta.

DOMANDA 3: 3. In riferimento all'Allegato 5 - Allegato A del Capitolato tecnico - Descrizione dei prodotti in gara, ed in particolare al Parametro punteggio qualità "Provata esperienza e follow-up documentabile da letteratura scientifica internazionale indicizzata, relativamente alle caratteristiche qualitative del prodotto (contrattura capsulare, rottura, formazione di sieromi...)", parametro replicato sulla quasi totalità dei lotti, si chiede a Codesta Spettabile Amministrazione di prevedere espressamente che sia considerata la sola letteratura inerente allo specifico brand offerto per la propria categoria di prodotto.

4. In riferimento all'Allegato 5 - Allegato A del Capitolato tecnico - Descrizione dei prodotti in gara ed in particolare alla descrizione dei Lotti 3 e 4 (Protesi mammaria microtesturizzata anatomica e rotonda) laddove viene specificato che "la ditta aggiudicataria dovrà fornire gratuitamente sizer/protesi di prova forniti o già sterili (pronti per l'utilizzo), oppure riutilizzabili e risterilizzabili nel rispetto delle norme vigenti", si chiede a Codesta Spettabile



Amministrazione di voler cortesemente tener conto dei rilievi sotto riepilogati:

DOMANDA 4: a. A pag. 24 del Disciplinare di gara, "Si precisa che il prezzo unitario offerto NON può essere pari ad euro 0,00 (zero/00)", che è in contrapposizione con quanto, invece, sottolineato sopra nel Disciplinare di gara. Si chiede, quindi, di confermare la possibilità di offrire a euro 0,00 (zero/00) gli stessi.

DOMANDA 5: b. In riferimento alla cessione gratuita, si prega di indicare quale sarà il rapporto di congruità previsto per la modalità di fornitura delle protesi di prova (sizer) all'interno della gara, ad esempio con rapporto di congruità 1:5 rispetto al numero di protesi definitive ordinate.


DOMANDA 6: c. Si chiede di confermare che anche per i sizer sarà necessaria l'indicazione esplicita del relativo codice all'interno del catalogo prodotti, nonché i riferimenti in termini di misure/volume degli stessi.

DOMANDA 7: d. Si chiede di meglio descrivere tali misuratori di prova risterilizzabili, in quanto elemento fondamentale della procedura di impianto; se saranno valutati in abbinamento alla protesi del lotto, in corrispondenza 1:1, specificandone i termini qualitativi e quantitativi e tenendo presente sia la varietà di misure sia le relative caratteristiche tecniche.

DOMANDA 8: e. Per assicurare alla S.A. la migliore proposta di fornitura dei sizer di prova sterili, si chiede conferma che le protesi di prova debbano corrispondere alle rispettive protesi e che pertanto i sizer debbano essere esplicitamente elencati nel dettaglio di offerta economica e tecnica (elenco del codice della protesi e del sizer esattamente corrispondente).

DOMANDA 9: 6. In riferimento al punto 5.2 dell'Allegato 4 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, in particolare laddove è prevista l'obbligatorietà del Conto deposito per tutti gli OE che hanno stipulato un contratto con l'amministrazione per i lotti dall'1 al 9, si rappresenta che, pur citando la gestione di esso con le clausole previste per il "contratto estimatorio", il relativo schema di contratto non è contenuto all'interno della documentazione di gara, il che non consente di conoscere fin subito i dettagli delle obbligazioni tra le parti. Si chiede, di conseguenza, la possibilità di inserirlo tra gli allegati della documentazione di gara e di confermare che, in caso di aggiudica, l'Azienda Sanitaria che intenda usufruire della modalità di fornitura in conto deposito si impegnerà a sottoscrivere regolare contratto a tutela di entrambe le parti.

Infine, laddove le segnalazioni sopra riportate fossero ritenute fondate, si chiede a Codesta spett.le S.V. di valutare una rettifica della lex specialis con conseguente sua ripubblicazione e proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte economiche, in linea con quanto previsto sia dall'art. 79, co. 3, lett. b) e 4, del



D. Lgs. n. 50/16, nonché dalla più recente giurisprudenza sul punto, in base a cui "l'errore materiale" non è emendabile con lo strumento dei chiarimenti, in quanto, secondo la giurisprudenza, "l'errore materiale o l'omissione commessa nella lex specialis richiede una apposita rettifica del bando e del disciplinare da parte della stazione appaltante fatta con le stesse forme di detti atti e non già con un semplice chiarimento del responsabile unico del procedimento" (TAR Lazio, Sez. III Quater, 6 dicembre 2018 n. 11828; Cons. Stato, Sez. V, 8 novembre 2017, n. 5162; Cons. Stato 7 gennaio 2021 n. 173, richiamate tutte dalla più recente Consiglio di Stato, sez. III, 07.01.2022 n. 64).

RISPOSTA 1: Si confermano i criteri di valutazione indicati nell'Allegato 5 - Allegato A del Capitolato tecnico - Descrizione dei prodotti in gara.

RISPOSTA 2: Si chiede di porre in maniera più chiara il quesito (Si presume che l'Operatore Economico chieda se possa partecipare, nell'ambito dello stesso lotto, con più prodotti aventi diverse testurizzazioni sempre definibili microtesturizzate?)

RISPOSTA 3: Gli Operatori Economici partecipanti sono tenuti a inserire all'interno dell'offerta tecnica tutte le informazioni che consentano alla Commissione Giudicatrice di valutare in maniera appropriata ciascun criterio di valutazione inserito in gara in relazione allo specifico prodotto offerto.

RISPOSTA 4: si conferma.


RISPOSTA 5: Si tenga in considerazione un rapporto tra sizer ordinati in un anno e protesi definitive pari a: 1:5.

RISPOSTA 6: Ciascun prodotto oggetto dell'offerta deve essere esplicitamente inserito all'interno dell'offerta tecnica ed economica (Allegati 9 e 10) avendo cura di inserire, per ciascun prodotto, tutte le informazioni in esse richieste.

RISPOSTA 7: Il sizer offerto come "risterilizzabile" deve essere inteso come risterilizzabile con normali procedure di sterilizzazione di sala operatoria (autoclave ciclo gomma). La possibilità di risterilizzazione deve essere esplicitata sulla scheda tecnica del prodotto.

RISPOSTA 8: si veda quanto già detto alla "risposta 3" al presente quesito.

RISPOSTA 9: Si fa presente che all'interno dei documenti: Allegato 6 - Schema di contratto e Allegato 7 - Schema di contratto di accordo quadro, è inserito, rispettivamente all'Art.8 e all'Art. 10 entrambi intitolati "Condizioni specifiche di fornitura", un esplicito rimando a quanto previsto dagli art. 5 e 6 dell'Allegato 4 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, in cui vengono esplicitamente descritte nel dettaglio le modalità di fornitura, tra cui le modalità di fornitura in conto deposito.



4) Quesito PI227704-2

DOMANDA: Al punto 13.1, terzo capoverso, pagina 17 del Disciplinare di gara, è richiesto "Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre": ci potete indicare su quale punto della domanda di partecipazione debba essere indicato il lotto cui si concorre?

RISPOSTA: Si prega di inserire il lotto di partecipazione all'interno dell'apposito spazio nel documento DGUE.

5) Quesito PI229870-22

DOMANDA: Segnaliamo che l'Allegato 8 - Attestazione pag imp bollo - , reca la seguente indicazione: DISPOSITIVI MEDICI PER OSTEOSINTESI, TRAUMATOLOGIA ORTEPEDICA - ARTROSCOPIA PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - EDIZIONE 2 per l'azienda USL della Romagna, trattandosi invece della PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO PER LA RICOSTRUZIONE CHIRURGICA DELLA MAMMELLA E DEL COMPLESSO AREOLA-CAPEZZOLO- EDIZIONE 2 PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA.

RISPOSTA: si prega di non tenere in considerazione la dicitura "DISPOSITIVI MEDICI PER OSTEOSINTESI, TRAUMATOLOGIA ORTEPEDICA - ARTROSCOPIA PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - EDIZIONE 2 per l'azienda USL della Romagna". Si prega, di utilizzare comunque il suddetto modulo per il pagamento dell'imposta di bollo così come indicato nel Disciplinare di Gara, eventualmente barrando la dicitura errata o inserendo la denominazione corretta della gara in contesto.


6) Quesito PI229460-22

Si richiedono chiarimenti in merito ai punti sotto riportati:

DOMANDA 1: Sarebbe possibile conoscere i motivi per cui non ci sono lotti di protesi e/o espansori con superficie liscia o nanotesturizzata, ma solo con superficie microtesturizzata? Attualmente il mercato propone protesi ed espansori che hanno caratteristiche, relativamente al profilo di sicurezza, anche migliori di quanto richiesto, in quanto la superficie nanotesturizzata garantisce una percentuale di complicanze nettamente inferiori come si evince anche da uno studio condotto dalla autorevole rivista scientifica "Nature" e disponibile presso <https://www.nature.com/articles/s41551-021-00739-4>; Con particolare riferimento al Lotto 4, si richiede di confermare che sia possibile partecipare anche con protesi con superficie nanotesturizzata, in virtù anche del migliore profilo di sicurezza di cui sopra;

DOMANDA 2: Con riferimento al Lotto 6, i requisiti tecnici sono riconducibili ad un solo operatore economico ed ad una sola sottotipologia di protesi - appunto "leggere".

Si richiede pertanto di rivedere la specifica tecnica attuale lesiva



dei principi di concorrenza, quali il principio di non discriminazione, il principio di parità di trattamento e il principio di massima partecipazione.

RISPOSTA 1: Si rimanda a quanto indicato nella "Premessa" dell'Allegato "Allegato 4 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale" per quanto riguarda l'applicazione del principio di equivalenza.

RISPOSTA 2: Si rimanda a quanto indicato nella "Premessa" dell'Allegato "Allegato 4 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale" per quanto riguarda l'applicazione del principio di equivalenza, per la presentazione di soluzioni che soddisfino il medesimo bisogno clinico.

7) Quesito PI233418-22

DOMANDA: posto che la garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, si chiede se la garanzia fidejussoria e la garanzia di impegno debbano essere firmate digitalmente anche dall'operatore economico.

RISPOSTA: Si richiama integralmente quanto esplicitato nel Disciplinare di Gara all'Art. 9 "Garanzia Provvisoria" ed in particolare al capoverso dedicato alle modalità di sottoscrizione della garanzia provvisoria e della dichiarazione di impegno a pagina 13 e 14 del Disciplinare di Gara.

8) Quesito PI233480-22


DOMANDA: Per quanto riguarda la campionatura per il lotto 8: le misure sono diverse ma il prodotto è lo stesso; si può sottoporre un solo campione della misura più grande o la S.A. chiede in ogni caso i campioni di tutte le misure offerte?

RISPOSTA: Si conferma che è possibile produrre anche solo un campione della misura più grande, salvo, secondo quanto stabilito al Paragrafo 14.2 del Disciplinare di Gara, la possibilità della Commissione Giudicatrice di richiedere ulteriore campionatura qualora ravvisasse la necessità.

9) Quesito PI233545-22

DOMANDA: In riferimento al Quesito PI226576-22/ Risposta PI232041-22/ RISPOSTA 2, riformuliamo la nostra richiesta come segue:

Si chiede cortesemente di voler chiarire se per i Lotti N. 3 e 4 l'offerta dello stesso prodotto in termini di misure, forme e volumi, ma solo con diversa microtesturizzazione, sia considerata un'offerta alternativa dal punto di vista tecnico e quindi escludibile, ai sensi di quanto previsto dal codice degli appalti, che vieta alternative di tipo tecnico ed economico nel rispetto del principio dell'unicità dell'offerta.



RISPOSTA: Si conferma il divieto di presentare offerte tecniche alternative secondo quanto disposto dall'Art. 32 comma 4 del D.Lgs 50/2016.

10) Quesito PI233816-22

DOMANDA 1: Si chiede di confermare che l'indicazione per il Lotto 3 "Accordo quadro: NO" indicata nell'allegato 5, sia un refuso.

DOMANDA 2: Si chiede di confermare che la Letteratura Scientifica possa essere presentata in inglese, in quanto lingua originale della trattazione.


DOMANDA 3: Campionatura: si chiede se possano essere presentati campioni di prodotto in confezione integra di vendita, conforme ai requisiti di legge, ma scaduti. Precisiamo che il prodotto scaduto ha le medesime caratteristiche dei prodotti non scaduti ma che, semplicemente, non possono essere impiantati: sono quindi utili e validi per le valutazioni della commissione tecnica.

DOMANDA 4: Capitolato Tecnico - art. 5.2 "Conto Deposito"- pag. 6: Viene prevista un ripristino dei prodotti utilizzati in conto deposito di "48 ore consecutive dalla comunicazione dell'U.O.". Poiché l'attuale scenario economico risulta mutato a causa dalla difficoltà attuale di approvvigionamento della materia prima e di conseguenza, dei prodotti, vi chiediamo di modificare la predetta tempistica in "48 ore lavorative dalla comunicazione dell'U.O.". La predetta problematica è stata altresì rilevata da Confindustria DM all'Anac stessa, la quale ha riconosciuto apertamente che la difficoltà di approvvigionamento causato dalla pandemia e dalla guerra costituiscono cause di forza maggiore non imputabili all'operatore economico. Poiché non è possibile allegare documenti ai chiarimenti, siamo disposti a trasmettervi lo scambio di comunicazioni tramite email all'indirizzo che ci indicherete.

DOMANDA 5: Capitolato Tecnico - art. 5.2 "Conto Deposito"- pag. 7 : si chiede di eliminare la frase che dispone che "Nulla sarà dovuto per i dispositivi scaduti durante il periodo di deposito", in quanto eccessivamente gravosa per gli operatori economici.

DOMANDA 6: Capitolato Tecnico - art. 8.2 "Resi per merci non conformi"- pag. 9 : viene previsto che il Committente possa procedere allo smaltimento dei prodotti del Fornitore, qualora quest'ultimo non dia riscontro entro 15 giorni dalla comunicazione. Non è possibile prevedere contrattualmente lo smaltimento da parte di un terzo dei dispositivi medici, in quanto è necessario effettuare una procedura complessa (che si conclude con atto notarile), sia per il rispetto della normativa fiscale e della normativa sulla tracciabilità dei dispositivi medici. Vi chiediamo pertanto di eliminare la frase.

DOMANDA 7: Criteri di Valutazione - Lotto 3 - protesi anatomiche testurizzate: sono attribuiti 10 punti per possibilità di diverse coesività. In base alle nostre conoscenze, non sono presenti sul



mercato prodotti con la predetta caratteristica, vi chiediamo pertanto di ridistribuire il punteggio tra gli altri parametri.

DOMANDA 8: L'art. 5 dello Schema di Accordo Quadro e l'art. 4 dello Schema di Contratto, disciplinano l'istituto della proroga tecnica. L'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che "La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente".

La Giurisprudenza ha inoltre individuato dei presupposti affinché la proroga tecnica sia legittima:


- la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;
- la proroga è ammessa solo quando ha carattere temporaneo, rappresentando uno strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro;
- la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga (Parere Anac AG n. 33/2013);
- l'amministrazione non deve rendersi responsabile di ritardi nell'indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario. Infatti la proroga tecnica trova giustificazione solo nei casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione, vi sia l'effettiva esigenza di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un altro contraente (TRGA di Trento, sentenza n. 382 del 20 dicembre 2018).

In altre parole, la proroga tecnica è ammessa solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all'amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente.

Si chiede pertanto di confermare che i due articoli concernenti la proroga tecnica della documentazione di gara, verranno applicati esclusivamente nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 106 comma 11, D.Lgs 50/2016 così come meglio interpretato dalla più recente Giurisprudenza (si veda tra le ultime la sentenza del TAR Napoli n. 891/2022).

RISPOSTA 1: Si conferma. Come indicato nel Disciplinare di Gara, per il lotto nr. 3 verrà stipulato un Accordo Quadro con gli Operatori Economici risultati alle prime due posizioni nella graduatoria finale del lotto.

RISPOSTA 2: Si rimanda a quanto disposto dall'Art. 11 del Disciplinare di Gara.



RISPOSTA 3: Si rimanda integralmente a quanto disposto dal Paragrafo 14.2 del Disciplinare di Gara per quanto concerne le modalità di presentazione della Campionatura.

RISPOSTA 4: Si conferma quanto disposto dal documento "Allegato 4 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale".

RISPOSTA 5: Si conferma quanto disposto dal documento "Allegato 4 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale".

RISPOSTA 6: Si conferma quanto disposto dal documento "Allegato 4 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale".

RISPOSTA 7: Si confermano i parametri di punteggio di qualità espressi nel documento "Allegato 5 - Allegato A del Capitolato tecnico - Descrizione dei prodotti in gara".

RISPOSTA 8: Si precisa che la Proroga Tecnica prevista dal Bando di Gara viene disposta in coerenza con la legislazione vigente in tema di appalti.

11) Quesito PI235538-22

DOMANDA: si chiede di confermare che negli allegati excel 9 e 10, nella colonna nome e codice produttore vadano inseriti la ragione sociale del produttore e la partita iva/vat number dello stesso.

RISPOSTA: Si chiarisce che, negli allegati "Allegato 9 - Schema offerta economica dettagliata" e "Allegato 10 - Scheda dettaglio prodotti offerti", alla colonna "nome e codice produttore" va inserito il codice prodotto e il nome commerciale attribuito dal produttore al prodotto offerto.

12) Quesito PI236808-22

DOMANDA: In merito alla richiesta di fornitura di protesi di prova "sizer", siamo a richiedere la possibilità di fornire un'impianto definitivo per i medesimi utilizzi.

RISPOSTA: Si conferma.

13) Quesito PI236914-22


DOMANDA: La nostra azienda neocostituita possiede le caratteristiche di Micro impresa.

Facciamo presente che pur avendo un nostro autonomo bilancio, esso viene poi consolidato nel bilancio globale di gruppo nel paese di origine EXTRA-UE (stato membro del WTO) dove ha sede la casa madre.

Quindi, in merito al punto 9 del Disciplinare di gara, possiamo usufruire dello sgravio del 50% degli importi indicati in "Tabella 2 - Importi garanzia provvisoria"?

Inoltre, sempre relativamente al punto 9 del Disciplinare di gara, siamo liberi dall'obbligo di rilascio della garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 93 comma 8?

RISPOSTA: Qualora la vostra impresa possieda le caratteristiche di "micro impresa" così come definite dall'attuale legislazione, potrà



accedere alle riduzioni di cui all'Art. 11 del Disciplinare di Gara in riferimento alla garanzia provvisoria e non sarà tenuta alla presentazione della dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice.

14) Quesito PI244204-22

DOMANDA: Si richiama il quesito PI233545-22 dal testo:

"DOMANDA: In riferimento al Quesito PI226576-22/ Risposta PI232041-22/ RISPOSTA 2, riformuliamo la nostra richiesta come segue: Si chiede cortesemente di voler chiarire se per i Lotti N. 3 e 4 l'offerta dello stesso prodotto in termini di misure, forme e volumi, ma solo con diversa microtesturizzazione, sia considerata un'offerta alternativa dal punto di vista tecnico e quindi escludibile, ai sensi di quanto previsto dal codice degli appalti, che vieta alternative di tipo tecnico ed economico nel rispetto del principio dell'unicità dell'offerta."

RISPOSTA:

Ad ulteriore precisazione rispetto al quesito PI233545-22, (Risposta PI243076-22) si specifica che questa Stazione Appaltante ha inteso, nella risposta già fornita al quesito, semplicemente ribadire il principio, previsto dal Codice degli Appalti, che vieta al concorrente di presentare offerte alternative ai sensi di quanto previsto dall'Art. 32 comma 4 del D.Lgs 50/2016. Questo non comporta una modifica del Capitolato di Gara, che si intende integralmente richiamato e confermato.

L'Operatore Economico, sulla base della risposta PI243076-22 è, quindi, semplicemente invitato a presentare un'offerta che rispetti le caratteristiche di minima del capitolato, ma che non vada in contrasto con quanto disposto dal già richiamato Art. 32 comma 4 del D.Lgs 50/2016 in tema di offerte alternative.